Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 20 novembre 1926** — **Numero 268**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

Avvisi di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10.30 in udienza solenne Sua Eccellenza il Sirdar Abdul Aziz Khan, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Afganistan.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Michikazu Matsuda, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

Roma, 20 novembre 1926.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto del 18 novembre 1926, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. Principe Pietro Lanza di Scalea, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2214.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1926, n. 1911.

Disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 % di prodotti destinati all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;
Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione all'interno di alcuni prodotti, con farina di frumento abburattata con tasso inferiore all'80 per cento, destinati esclusivamente alla esportazione dal Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di accordo con quello per le finanze, sarà fissata la lista dei prodotti dei quali può consentirsi, in eccezione alle restrizioni imposte col R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, la fabbricazione nel Regno con farina importata dall'estero e nazionalizzata, abburattata a tassi inferiori all'80 per cento purchè i suddetti prodotti siano esclusivamente destinati alla esportazione dal Regno.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'economia nazionale, stabilirà le norme per accertare l'impiego della farina di frumento, con tassi di abburattamento inferiori all'80 per cento importata dall'estero e nazionalizzata, per lo scopo di cui al precedente articolo e la regolare esportazione dei prodotti con essa fabbricati.

Art. 3.

Sarà stanziato in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27 il fondo di L. 150,000 con la seguente dizione: « Spese di sorveglianza per l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, nonchè per la razionale confezione e cottura del pane e per le analisi relative ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 102. — COOP

Numero di pubblicazione 2215.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1913.

Deroga temporanea ad alcune disposizioni del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sull'ordinamento degli istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 gennaio 1925, numero 373;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione nautica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno scolastico 1928-29, ed a temporanea deroga della disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, gli insegnanti di ruolo dei Regi istituti nautici possono raggiungere nel proprio istituto un numero di ore di lezioni settimanali, non eccedenti complessivamente le 28.

Le ore eccedenti l'insegnamento d'obbligo vengono, caso per caso, affidate agli insegnanti di ruolo in seguito a determinazione ministeriale, quando per dette ore non sia possibile provvedere con insegnanti supplenti o incaricati, e sono ricompensate nella misura stabilita dalla tabella 9 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 2.

Fino a tutto l'anno scolastico 1928-29, ed a temporanea deroga della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, l'orario dell'insegnante incaricato o supplente può raggiungere le 28 ore settimanali di lezione, in seguito a speciale autorizzazione ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dall'anno scolastico 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 104. — COOP

Numero di pubblicazione 2216.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1926, n. 1915.

Assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia;
Considerata la necessità e l'urgenza di far fronte con apposito finanziamento alle gravi condizioni in cui versa la città di Fiume in materia di alloggi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento delle somme assegnate per la concessione di contributi statali nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche, è autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 250,000 a partire dal corrente esercizio 1926-27 e per tutto il periodo di ammortamento di tali mutui, da erogarsi a favore degli Enti indicati nell'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che abbiano per scopo la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume, e per i mutui da contrarsi dagli enti stessi con gli istituti indicati nell'art. 1 del suindicato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 106. — COOP

Numero di pubblicazione 2217.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 novembre 1926, n. 1917.

Disposizioni per regolare la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria;
Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 397 e 398, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;
Ritenuta l'urgente necessità di regolare meglio la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso supe-

riore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi citati Regi decreti-legge, nonchè di regolare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, di stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che rivestono la carica di Sottosegretario di Stato, di regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e di stabilire il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, è sostituito il seguente:

« Al termine del primo anno di corso, coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartite in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno gli altri due anni di corso ».

Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dopo l'art. 116-*quater* è aggiunto il seguente articolo:

« I tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio effettivo che non ricoprano la carica di direttore studi ed esperienze di artiglieria debbono essere annualmente presi in esame — con le comuni norme d'avanzamento — per la idoneità a scelta per titoli alla carica suddetta. Il giudizio, unico e decisivo, è devoluto alla Commissione centrale di avanzamento.

« Se giudicati idonei, saranno conservati in servizio effettivo transitoriamente con funzioni del grado inferiore, fino a quando non si sia resa vacante la suaccennata carica o non abbiano raggiunto il limite di età di 64 anni.

« Qualora siano invece giudicati non meritevoli di essere inscritti nel quadro di avanzamento a scelta per titoli alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria, ovvero se non siano inscritti nel quadro medesimo per rinunzia volontaria, saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento; e per tale esclusione varranno le norme stabilite per l'esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore con identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio effettivo.

« Per i tenenti generali suddetti il punto per la valutazione dei vari titoli accademici, delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc., aventi stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria, sarà assegnato da una apposita speciale Commissione, da nominarsi con facoltà insindacabile del Ministro per la guerra ».

Art. 3.

All'art. 128 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma:

« I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477 ».

Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto rispettivamente al Ministro per la guerra, al Ministro per la marina e al Ministro per l'aeronautica.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra, continueranno ad essere applicati agli ufficiali suddetti collocati in posizione ausiliaria ordinaria i limiti di età stabiliti dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Art. 6.

Il numero delle Direzioni d'artiglieria di cui alla lettera *n*) dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è stabilito in undici.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 112. — COOP

Numero di pubblicazione 2218.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1906.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

N. 1906. R. decreto 14 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Carrara.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2219.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1912.

Modificazione allo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie parmensi.

N. 1912. R. decreto 13 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 23 dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie parmensi, già approvato con R. decreto 13 novembre 1924, n. 2032, e modificato con successivo R. decreto 29 aprile 1926, n. 1101.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.

Numero di pubblicazione 2220.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1916.

Istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Berlino.

N. 1916. R. decreto 14 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Berlino con l'annuo assegno di L. 10,000 lorde a decorrere dalla data del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 settembre 1926.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Imperia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 settembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Imperia.

MAESTA',

In seno all'Amministrazione provinciale di Imperia, composta, in maggioranza, di elementi che, dato il profondo mutamento verificatosi nella situazione dei partiti locali, più non godono la fiducia del corpo elettorale, si è determinato uno stato di disagio e di crisi aggravatosi di recente, in seguito alle dimissioni di oltre un terzo dei consiglieri.

Poichè in tale stato di cose, che ha accentuato, nell'ambiente locale, il movimento di opposizione contro l'Amministrazione, la riunione del Consiglio potrebbe dar luogo a gravi perturbamenti, mentre, d'altro canto, non è possibile la convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Imperia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, a termini di legge, sono chiamati oltre al Vice Prefetto, presidente, i signori:

Comm. avv. Alfredo Natta Soleri;
Comm. Angelo Silvio Novaro.

Art. 3.

Alla suddetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1926.

Attivazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rovigo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rovigo;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1927, per l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rovigo, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 18 novembre 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, contenente disposizioni circa la soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1869, contenente disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di polizia veterinaria n. 3 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vedute le ordinanze ministeriali 15 maggio e 12 agosto 1914, 5 luglio 1916 e 4 aprile 1919, concernenti la profilassi dell'afta epizootica in Sardegna;

Ritenuto che la introduzione di carni fresche di ruminanti e suini, stante la infiltrazione del contagio aftoso nel Regno, espone al rischio di diffondere in Sardegna tale contagio, dal quale quel territorio risulta da tempo immune;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, ed il regolamento generale di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

E' vietato, fino a nuova disposizione, l'inoltro in Sardegna delle carni fresche bovine, ovine, caprine e suine da qualsiasi provenienza.

I Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 16 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 22 al 28 novembre 1926 è stata fissata in L. 467, rappresentanti 100 dazio nominale e 367 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 19 novembre 1926

Francia	83.30	New York	23.749
Svizzera	459 42	Dollaro Canadese	23.86
Londra	115.355	Oro	458.24
Olanda	9.515	Belgrado	42.25
Spagna	362.50	Budapest (pengö)	0.0335
Belgio	3.31	Albania (Franco oro)	4.58
Berlino (Marco oro)	5.675	Norvegia	6.175
Vienna (Schillinge)	3.35	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.75	Rendita 3,50 %	63.675
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	122.50	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	21.91	Consolidato 5 %	84.60
Peso Argentino carta	9.64	Obbligazioni Venezie 3.50 %	65.45

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Notar Lacovara Domenico per conto di Brandi Giulia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 930 consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2773 — Data della ricevuta: 8 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mancini Giuseppe di Vincenzo — Titoli del debito pubblico: 1 polizza combattenti — Ammontare della rendita: L. 20, con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 622 — Data della ricevuta: 2 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pizzini Attilio — Titoli del debito pubblico: 1 obbligazione ferroviaria cat. E — Ammontare capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 novembre 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

Unica pubblicazione. Avviso N. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta relativa alla semestralità d'interessi al 1° gennaio 1927 sulla rendita consolidato 5 % n. 212405 di annue L. 290, intestata a Gazzone Vittorina fu Giuseppe, moglie di Palombi Francesco, domiciliata in Sicli (Siracusa).

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate opposizioni e maturatasi la semestralità di cui sopra, verrà provveduto al pagamento della medesima mediante buono, ritenendosi la ricevuta predetta di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di ezoognosia e zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quella dei relativi stipendi, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di ezoognosia e zootecnia presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 dicembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria conseguito in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Firenze presso l'Istituto superiore agrario e forestale.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 29 ottobre 1926.

Il direttore: A. SERPIERI.

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia del Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, apre un concorso al posto di assistente addetto alla cattedra di zootecnia con lo stipendio iniziale di L. 7000, il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esame; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il professore di zootecnia avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi delle ore 16 del giorno 20 dicembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso.

I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, ottenuta in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle

lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti in ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avranno luogo presso il Regio istituto superiore agrario di Portici le prove di esami.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, addì 5 novembre 1926.

Il direttore: SILVESTRI.

Sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, veterinario e perito forestale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876;
Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1836;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta, per il mese di novembre 1926, la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato:

1° per l'esercizio della professione di agronomo, tutti gli Istituti superiori agrari;

2° per l'esercizio della professione di perito forestale, il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze;

3° per l'esercizio della professione di veterinario, tutti gli Istituti superiori di medicina veterinaria.

Art. 3.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentarne domanda, non oltre il 25 novembre 1926, alla segreteria dell'Istituto ove intenda sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 5 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876.

Art. 4.

I giorni in cui si svolgono le prove di esame sono stabiliti per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e sono resi noti con avviso affisso all'albo dell'Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 19 ottobre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Art. 5 *del R. decreto* 4 *maggio* 1925, *n.* 876, *concernente l'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.*

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della Commissione esaminatrice presso l'Istituto ove intenda sostenerli, indicando:

a) nome e cognome dei genitori;

b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;

c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo originale e certificato di laurea; per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale è prescritta la laurea in scienze agrarie ed il diploma di specializzazione in materia forestale;

b) documento da cui risulti il pagamento dello speciale contributo di cui all'art. 36, comma 2°, del presente regolamento;

c) certificato rilasciato dall'Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea ed il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Tasse di ammissione.

La tassa di ammissione agli esami di Stato di L. 200 (art. 2 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) viene pagata all'Erario a mezzo di cartolina vaglia, indirizzata al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'Istituto superiore.

Oltre alla tassa suddetta il candidato deve versare direttamente alla cassa dell'Istituto superiore, ove sostiene l'esame, un contributo di L. 50 (art. 36 del R decreto 4 maggio 1925, n. 876).

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.